

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 22/2021 DEL 31 DICEMBRE 2021

LE NOVITÀ DEL DECRETO FISCALE

È stato pubblicato sulla G.U. n. 301 del 20 dicembre 2021 il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che ha previsto l'introduzione di importanti novità, ai fini sia dell'imposizione indiretta, che dei tributi locali.

Si riportano le principali novità.

- la Legge di Bilancio 2021 aveva stabilito la soppressione dell'esterometro a partire dal 1° gennaio 2022 sostituendo la comunicazione con l'invio al Sistema di interscambio delle fatture elettroniche relative a cessione e prestazioni verso e da soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia. **La soppressione dell'esterometro è ora prorogata al 1° luglio 2022;**
- è stato prorogato per l'anno d'imposta 2022 il **divieto di fatturazione elettronica tramite il Sistema di interscambio per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS** ed è stato prorogato fino al 1° gennaio 2023 l'obbligo di invio dei dati al Sistema TS ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata;
- i soggetti che assolvono l'**imposta di bollo in modo virtuale** devono versare, a titolo di acconto, ed entro il 16 aprile di ogni anno, una somma pari al 100 per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata - l'acconto può essere scomputato dal primo dei versamenti da effettuare nell'anno successivo a quello di pagamento dell'acconto. La presentazione della dichiarazione riportante il numero degli atti e documenti effettivamente emessi nell'anno precedente e degli altri elementi utili per liquidare il tributo va presentata entro fine febbraio (rispetto al termine precedente di fine gennaio) e il versamento della prima rata bimestrale è posticipato all'ultimo giorno del mese di aprile (invece che di febbraio);
- ai fini IMU e dell'individuazione dell'abitazione principale, è stato stabilito che, nel caso in cui i **componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi**, situati nel territorio dello **stesso Comune o in Comuni diversi**, le **agevolazioni** (esenzione o aliquota ridotta) per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per **un solo immobile**, scelto dai componenti del nucleo stesso.

Sono previste ulteriori novità e proroghe in materia di riscossione, rottamazione, versamenti e dilazione dei pagamenti:

- **Il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020 e 2021 ai fini delle definizioni agevolate:**
 - dei carichi affidati all'agente della riscossione - rottamazione-ter;
 - dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione Europea;
 - della riapertura dei termini per gli istituti agevolativi relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione;
 - dei debiti delle persone fisiche risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2017 - saldo e stralcio;

è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'art. 3, c. 14bis D.L. 119/2018, **entro il 9 dicembre 2021.**

Al nuovo termine è applicabile la tolleranza di 5 giorni.

- Con riferimento alle **cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021**, il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo è fissato, anche ai fini dell'applicazione degli interessi di mora e dell'espropriazione forzata (artt. 30 e 50, c. 1 D.P.R. 602/1973), in 180 giorni.
- Relativamente ai **piani di dilazione** in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, gli effetti della decadenza si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, rispettivamente, di 18 rate e di 10 rate, anche non consecutive. I debitori che, alla data del 22 ottobre 2021, siano incorsi in decadenza da piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020, sono automaticamente riammessi ai medesimi piani, relativamente ai quali il termine di pagamento delle rate sospese è fissato al 31 ottobre 2021, ferma restando la decadenza in caso di mancato pagamento di 18 rate, anche non consecutive.

Con riferimento ai carichi ricompresi nei piani di dilazione di cui al punto precedente:

- a) restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1 ottobre 2021 al 22 ottobre 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi;
 - b) restano acquisiti, relativamente ai versamenti delle rate sospese dei predetti piani eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte
- I versamenti delle somme dovute a seguito dei controlli automatici e dei controlli formali delle dichiarazioni, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 e non eseguiti, per effetto della rimessione nei termini di cui all'art. 144 D.L. 34/2020, entro il 16 settembre 2020 ovvero, nel caso di pagamento rateale, entro il

16 dicembre 2020, possono essere effettuati entro il 16 dicembre 2021, senza l'applicazione di ulteriori sanzioni e interessi. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

LA LEGGE DI BILANCIO 2022

Nella giornata del 29 dicembre 2021 la Camera ha espresso il voto di fiducia alla Legge di Bilancio 2022.

È quindi ufficializzata la riforma dell'IRPEF, con la rimodulazione delle aliquote e delle detrazioni, la ridefinizione del perimetro dei soggetti passivi dell'IRAP, la proroga sostanziale delle detrazioni edilizie e dei bonus fiscali per gli investimenti in beni strumentali.

Si riporta una sintesi delle principali misure in ambito fiscale.

- **IRPEF:** la tassazione Irpef si basa ora su 4 aliquote e non più su 5. 23% per redditi fino a 15.000 euro, 25% fino a 28.000 euro, 35% fino a 50.000 euro e 43% fino a 50.000. È altresì prevista una modifica delle detrazioni per lavoratori dipendenti, pensionati e per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi
- **IRAP:** a decorrere dal periodo d'imposta 2022, non sarà più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni
- **COMPENSAZIONE CREDITI:** a decorrere dal 1° gennaio 2022 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è elevato a 2 milioni di euro.
- **SUPERBONUS 110%:** per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo
- **VISTO DI CONFORMITÀ:** il visto di conformità per il Superbonus è chiesto non soltanto ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, ma anche per l'utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi. In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia Entrate, o tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, il contribuente che intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il visto di conformità
- **CESSIONE CREDITI/SCONTO IN FATTURA:** viene estesa agli anni 2022, 2023 e 2024 la possibilità di optare per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali. L'obbligo di rilascio del visto di conformità e dell'attestazione di congruità delle spese sostenute si applica, in caso di opzione ex art. 121, anche in relazione alle spese che risultano agevolate con bonus edilizi diversi dal Superbonus 110%. Sono esclusi dall'obbligo di visto di conformità e attestazione di congruità delle spese gli interventi classificati come attività di edilizia libera e gli interventi, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni, di importo complessivo non superiore a 10.000 euro. L'opzione per lo sconto sul corrispettivo o cessione del credito è esercitabile anche con riferimento alla detrazione Irpef del 50% spettante sulle spese sostenute per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune
- **ECOBONUS, RISTRUTTURAZIONI, BONUS VERDE E SISMABONUS:** prorogate fino al 31 dicembre 2024 le detrazioni fiscali previste
- **BONUS MOBILI:** prorogato fino al 31 dicembre 2024, con tetto massimo di spesa fissato a 10.000 euro per l'anno 2022 e a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024
- **BONUS FACCIATE:** prorogato fino al 31 dicembre 2022, nella misura del 60% e non più 90%

LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA DAL 1° GENNAIO 2022

Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2021 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione "orizzontale" o "esterna"), già a decorrere dalla scadenza del 17 gennaio 2022 - il 16 cade di domenica - (codice tributo 6099 - anno di riferimento 2021), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.

L'eventuale credito eccedente i 5.000 euro potrà invece essere utilizzato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA ma soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato. In alternativa all'apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall'organo incaricato ad effettuare il controllo contabile; il limite è elevato a 50.000 euro per le start-up innovative.

I contribuenti "virtuosi" che hanno ottenuto un punteggio ISA, calcolato sul periodo d'imposta 2020, pari ad almeno 8 sono esonerati, fino a 50.000 euro all'anno, dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti, maturati sulla dichiarazione annuale Iva relativa al periodo d'imposta 2021 o, alternativamente, il punteggio pari a 8,5 ottenuto come media tra il voto ISA relativo al periodo d'imposta 2020 e a quello precedente.

Per il periodo d'imposta 2021 la dichiarazione IVA può essere presentata dal 1° febbraio 2022 fino al 2 maggio 2022 - il 30 aprile cade di sabato.

In tutti i casi di utilizzo a compensazione del credito IVA, il pagamento di ogni singolo modello F24 dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche (Fisconline/Entratel) e non è consentito l'utilizzo dell'home banking.

La trasmissione telematica delle deleghe di pagamento recanti compensazioni di crediti IVA che superano l'importo annuo di 5.000 euro può essere effettuata non prima che siano trascorsi 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge, indipendentemente dalla data di addebito indicata.

Per chi avesse maturato nel 2020 un credito IVA compensabile, non interamente utilizzato in compensazione nel corso del 2021, potrà proseguirne l'utilizzo (codice tributo 6099 - anno 2020) fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA per il 2021, all'interno della quale il credito dell'anno precedente sarà, per così dire, "rigenerato" andandosi a sommare al credito IVA maturato nel 2021.

Ricordiamo, sempre in tema di compensazioni, che dal 2011 sono operative le disposizioni contenute nell'art. 31 del D.L. n. 78/2010, che ha previsto:

- da un lato il divieto di utilizzare in compensazione i crediti erariali in presenza di debiti superiori a 1.500 euro per i quali sia scaduto il termine di pagamento (pena l'applicazione di una sanzione del 50% dell'importo indebitamente compensato),
- e, dall'altro, la possibilità di pagare, anche in parte, i ruoli erariali tramite compensazione.

Si precisa anche che la disciplina sulla compensazione dei crediti IVA sopra illustrata riguarda soltanto la compensazione "orizzontale" o "esterna" dei crediti IVA, e non anche la compensazione cosiddetta "verticale" o "interna", ossia la compensazione dei predetti crediti con l'IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico.

Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 (D.L. n. 193/2016), convertito in legge n. 225/2016 ha innalzato da 15.000 a 30.000 euro l'ammontare di eccedenza IVA a credito che può essere richiesta a rimborso senza la necessità di prestare la garanzia o l'asseverazione. L'innalzamento del limite non ha però riguardato l'ipotesi della compensazione ma solo quella del rimborso.

OBBLIGHI DI TRASPARENZA FISCALE PER LE EROGAZIONI PUBBLICHE RICEVUTE: DAL 1° GENNAIO 2022 CONTROLLI E SANZIONI

La legge n. 124/2017 prevede l'obbligo di pubblicazione online di **aiuti e contributi percepiti**; in particolare vanno rese pubbliche le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti in denaro o in natura, non avanti carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, ricevuti da parte delle pubbliche amministrazioni.

Il termine per la pubblicazione online è normalmente fissato al 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, ma l'articolo 11-sexiesdecies del decreto legge n. 52/2021, ha differito al 1° gennaio 2022 il termine per l'applicazione delle sanzioni previste in caso di omissione relativa alla pubblicazione di aiuti e contributi percepiti nel periodo 2020.

Sono interessati a questo obbligo associazioni e imprese iscritte al Registro delle Imprese. Per le imprese l'obbligo di trasparenza è differenziato:

- è sufficiente, per chi la redige e deposita, la pubblicazione delle somme ricevute nella nota integrativa del bilancio d'esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato;
- invece, per le imprese che non redigono la nota integrativa o che non redigono/depositano il bilancio (per esempio imprenditori individuali e società di persone) la pubblicazione deve avvenire mediante l'inserimento sui propri siti internet o sui portali online delle associazioni di categoria di appartenenza.

L'obbligo di pubblicazione non scatta qualora gli aiuti e i contributi erogati nel corso dell'anno non superino **complessivamente** l'importo di **10.000 euro**.

L'indicazione degli aiuti di Stato nel [Registro nazionale degli aiuti di Stato](#) assolve agli obblighi di trasparenza.

Il beneficio economico ricevuto è oggetto dell'**obbligo di trasparenza a prescindere dalla forma** (sovvenzioni o altro) e dalla circostanza che sia in denaro o in natura (ad esempio, il vantaggio ottenuto dalla messa a disposizione del beneficiario di un edificio pubblico a titolo gratuito). Gli obblighi di trasparenza non si applicano però alle attribuzioni che costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta, una retribuzione per un incarico ricevuto oppure che sono dovute a titolo di risarcimento.

Sono esclusi dalla disciplina anche i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale (agevolazioni fiscali, contributi che vengono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni). La disciplina di trasparenza della legge n. 124/2017 viene quindi a concentrarsi sui rapporti bilaterali, in cui un dato soggetto riconducibile alla sfera pubblica attribuisce un vantaggio a un particolare soggetto del terzo settore o a una specifica impresa. (vedi [nota congiunta pubblicata dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti e da Assonime](#)). Sembrerebbe pertanto esclusa l'obbligatorietà della pubblicazione online delle somme riconosciute alla luce dell'emergenza Covid-19, avendo carattere generale e non essendovi quindi un rapporto bilaterale ed esclusivo.

Ci sono ancora molti dubbi ma dal 1° gennaio 2022 dovrebbero decorrere le sanzioni in caso di inosservanza dell'obbligo di pubblicazione online degli aiuti e dei contributi pubblici riconosciuti.

L'importo della sanzione è pari all'1% della somma erogata, con un minimo di 2.000 euro. In caso di sanzione si dovrà comunque adempiere all'obbligo di trasparenza entro 90 giorni per evitare l'ulteriore sanzione della restituzione integrale degli aiuti riconosciuti.

DAL 1° GENNAIO 2022 GLI INTERESSI LEGALI SALGONO DALLO 0,01% ALL'1,25%

Il decreto del MEF del 13.12.2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 15.12.2021 stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2022 il tasso di interesse legale salga all'1,25% in ragione d'anno.

La variazione ha risvolti di varia natura: in ambito fiscale incide per esempio sul calcolo degli interessi dovuti in ipotesi di ravvedimento.

ADESIONE AI SERVIZI DI CONSERVAZIONE E-FATTURA

Per alcuni contribuenti, sta scadendo in questi giorni l'adesione triennale al servizio gratuito di conservazione delle fatture elettroniche dell'Agenzia Entrate sottoscritti dal 4 giugno 2018. L'adesione deve essere rinnovata e non è previsto il rinnovo tacito, altrimenti le fatture non verranno portate in conservazione.

Si segnala che i contribuenti che hanno espresso adesione, o revocato la precedente adesione per stipularne una nuova, a partire dal 4 giugno 2021 non incorrono nella problematica, posto che le convenzioni stipulate a partire da tale data prevedono una durata illimitata, sino a revoca espressa.

NUOVE REGOLE PER LA NOMINA DI AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ DI CAPITALI

L'articolo 6 del dlgs 8 novembre 2021 n. 183 in Gazzetta Ufficiale del 29/11/2021 n. 284 vigente dal 14 dicembre, modifica l'art. 2383 c.c., il cui ultimo periodo del primo comma ora prevede: «La nomina è in ogni caso preceduta dalla

presentazione, da parte dell'interessato, di una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea».

OSSERVATORIO ONLINE: PUBBLICATA L'EDIZIONE 2021 SUL MERCATO IMMOBILIARE

È disponibile online l'ultimo numero dei [Quaderni dell'Osservatorio](#), l'approfondimento con cui l'Agenzia Entrate racconta ogni anno le analisi e i progetti di ricerca e sviluppo sul mercato immobiliare.

Nel suo decimo anno di pubblicazione, la rivista, redatta dalla Direzione centrale Servizi estimativi e osservatorio del mercato immobiliare (DC SEOMI) raccoglie numerosi contributi su tre temi principali: la possibilità di effettuare una ripartizione del territorio in base alle attività commerciali; le compravendite di terreni e di abitazioni di nuova costruzione; il progetto "*Monitoraggio e analisi delle operazioni di sviluppo immobiliare*".

LA REGISTRAZIONE DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI A CAVALLO D'ANNO NEL REGIME "DI CASSA"

In vista della chiusura dell'esercizio, ai fini di effettuare correttamente le registrazioni e quindi l'imputazione di costi e ricavi a cavallo d'anno, occorre individuare **quando i compensi si considerano percepiti e quando i costi pagati, ovvero quando diventano fiscalmente rilevanti.**

Tale problema rileva particolarmente per i professionisti e per le imprese minori in contabilità semplificata, che a seguito dall'abrogazione del regime di competenza (avvenuto nel 2017), adottano anch'esse il regime di cassa.

La questione si pone soprattutto per gli incassi e i pagamenti effettuati con strumenti diversi dal contante, come assegni, bonifici e carta di credito.

Nel caso di utilizzo dei contanti il momento del pagamento e quello dell'incasso coincidono e rileva il momento della consegna (o ricezione) del denaro.

Se il pagamento avviene invece con assegno bancario o circolare, il compenso si considera percepito quando si entra nella disponibilità del titolo di credito, ovvero quando il titolo viene consegnato materialmente; il momento di consegna coincide con la data indicata sull'assegno. Non rileva se il versamento avviene in un secondo momento o in un successivo periodo d'imposta.

Nell'ipotesi in cui il pagamento avviene con bonifico rileva la cosiddetta "data disponibilità" che è la data in cui avviene l'accredito sul conto corrente ed il momento in cui il professionista o l'impresa può utilizzare il denaro.

Se un cliente effettua un pagamento con la carta di credito, il compenso rileva quando avviene l'accredito della somma sul conto corrente del fornitore. Viceversa, in materia di deducibilità, un costo è deducibile nel momento in cui avviene l'utilizzo della carta.

DEDUCIBILITÀ COMPENSI AMMINISTRATORI

I compensi agli amministratori di società e di enti, sono **deducibili nella misura erogata nell'esercizio in base al criterio di cassa allargato** (si considerano percepiti, e quindi deducibili per la società, i compensi erogati entro il 12 gennaio dell'anno successivo). L'applicazione del principio di cassa allargata si riflette anche ai fini previdenziali.

Fa eccezione il caso del "professionista" che fattura compensi di "amministratore": in questo caso i compensi sono deducibili fiscalmente soltanto se liquidati/percepiti entro il 31 dicembre.

LIMITI PER LA TENUTA DELLA CONTABILITÀ DI MAGAZZINO 2022

Ricordiamo che **sono obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino** i soggetti che per due esercizi consecutivi abbiano superato entrambi i seguenti limiti:

- ricavi 5.164.000,00 euro;
- rimanenze finali 1.100.000 euro.

L'obbligo di contabilità di magazzino decorre dal secondo anno successivo al verificarsi delle accennate condizioni e cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva, l'ammontare dei ricavi e il valore delle rimanenze finali, risultano inferiori ai sopraccitati limiti.

VERIFICA LIMITI PER LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALE E CONTABILITÀ SEMPLIFICATA 2022

Come ogni anno, nei primi giorni di gennaio è buona cosa verificare il regime fiscale e contabile applicabile nell'esercizio e, in particolare, se può ancora essere mantenuto l'eventuale regime agevolato adottato nell'esercizio precedente.

Ricordiamo, per esempio, che **può effettuare le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale** soltanto chi ha rispettato, nell'esercizio precedente, il seguente limite di volume d'affari:

- 400.000 euro per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;
- 700.000 euro per le imprese che esercitino attività diverse dalla prestazione di servizi.

Per quanto riguarda invece i regimi contabili, il limite dell'ammontare dei ricavi, fino a concorrenza del quale le imprese sono automaticamente **ammesse al regime di contabilità semplificata** (salvo la possibilità di optare per il regime di contabilità ordinaria), viene stabilito in:

- 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Il predetto limite non si applica agli esercenti arti e professioni che adottano naturalmente il regime di contabilità semplificata a prescindere dall'ammontare dei compensi percepiti (fatta salva l'opzione per il regime ordinario).

NUOVO ASSEGNO FAMILIARE UNICO UNIVERSALE

Secondo quanto previsto dalla Legge delega 46/2021, a partire dal 1° marzo 2022, sarà introdotto nel nostro ordinamento l'assegno unico universale, la cui misura mensile è determinata in base all'indicatore della situazione economica (ISEE).

L'assegno prevede il superamento, da marzo 2022 delle seguenti misure per figli a carico:

- detrazioni fiscali
- assegno nucleo familiare (ANF)

L'assegno è riconosciuto ai nuclei familiari per ogni figlio minorenni a carico e decorre dal settimo mese di gravidanza. È inoltre riconosciuto a ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, in presenza di una delle seguenti condizioni:

- il figlio maggiorenne a carico frequenti un corso di formazione scolastica o professionale ovvero un corso di laurea
- svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro
- sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego o svolga il servizio civile universale.

Sono previste maggiorazioni per ciascun figlio minorenni con disabilità, per ciascun figlio maggiorenne con disabilità fino al ventesimo anno di età, per le madri di età inferiore a 21 anni, per i nuclei familiari con quattro o più figli.

L'assegno è riconosciuto senza limiti di età per ciascun figlio con disabilità.

La domanda per il riconoscimento dell'assegno potrà essere presentata a decorrere dal 1° gennaio con modalità analoghe a quella per la richiesta di ANF. La presentazione della domanda avviene in modalità telematica all'INPS ovvero presso gli istituti di patronato.

In attesa di ulteriori disposizioni i dipendenti che hanno all'attivo una domanda di ANF autorizzata con copertura fino a giugno 2022 riceveranno il trattamento relativo fino al cedolino di febbraio 2022. Da marzo 2022, previa presentazione della domanda, sarà erogato il nuovo assegno con pagamento diretto da parte dell'INPS su conto corrente (e non più in busta paga).

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO DEL LAVORO

N° 22/2021 DEL 31 DICEMBRE 2021

ESONERO CONTRIBUTIVO ASSUNZIONE DONNE

Al fine di includere maggiormente la popolazione femminile nel mondo del lavoro, il legislatore, già nel 2012 ha introdotto misure economiche incentivanti per i datori di lavoro. Nello specifico, con la Legge 92/2012, articolo 4, commi da 8 a 11, è stato introdotto un esonero pari al 50% dei contributi in caso di assunzione di donne con particolari requisiti soggettivi.

Con la legge di Bilancio 2021, n. 178/2020, la misura è stata ulteriormente rafforzata, in via sperimentale, aumentando la misura dell'incentivo dal 50% al 100% dei contributi previdenziali dovuti. **Per gli anni 2021 e 2022, l'incentivo è quindi pari al 100% dei contributi entro un massimo annuo di € 6.000.**

La misura della Legge 178/2020 rappresenta un'estensione della Legge 92/2012, lasciando invariate le categorie di lavoratrici coinvolte, che sono:

- donne di qualsiasi età, residente in aree svantaggiate e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- **donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;**
- **donne di qualsiasi età, impiegate in professioni o in settori economici (esempio attività manifatturiere)** caratterizzati da accentuata disparità occupazionale uomo/donna e **prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;**
- **donne di almeno 50 anni di età, ovunque residenti e disoccupate da più di 12 mesi.**

L'incentivo era già formalmente presente sull'anno 2021, ma è solo col messaggio INPS n. 3809 del 05-11-2021 che è diventato operativo.

Spetta per le assunzioni a tempo indeterminato, per un massimo di 18 mesi, per le assunzioni a termine, per un massimo di 12 mesi, ed in caso di trasformazione di rapporto a termine in tempo indeterminato (complessivamente 18 mesi).

Oltre ai requisiti soggettivi della lavoratrice devono ricorrere determinate condizioni aziendali, che vediamo di seguito.

Sono esclusi dall'incentivo i datori di lavoro domestici, i rapporti di apprendistato, i contratti intermittenti, le imprese del settore finanziario e le PA. I datori di lavoro possono accedere alla misura se sono in regola con gli obblighi contributivi; se sono in regola con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro; rispettano i principi generali di fruizione degli incentivi; se l'assunzione incentivata comporta un incremento occupazionale netto.

L'incremento occupazionale netto deve essere calcolato sulla base della differenza tra i lavoratori occupati in ciascun mese di fruizione del beneficio e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Il beneficio è cumulabile con altre misure normative.

LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE – NUOVO OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

Con la legge di conversione n. 215 del 17.12.2021 del Decreto Fisco Lavoro, D.L. n.146/2021, tra le varie novità viene introdotta una modifica alla disciplina del rapporto autonomo occasionale.

Il lavoro autonomo occasionale rientra nella fattispecie del "contratto d'opera", disciplinata dall'art. 2222 e segg. del Codice civile.

Per le prestazioni autonome occasionali non esiste alcun limite di reddito, o di durata della prestazione, oltre il quale il reddito di lavoro percepito smetta di essere ritenuto "occasionale" e diventi "abituale", entrando così nel campo di applicazione dell'IVA. L'unico limite è quello eventualmente posto dal prestatore che intenda svolgere tale attività con professionalità, sistematicità e in via abituale.

Dal punto di vista contributivo, a decorrere dal 1° gennaio 2004 sono obbligatori l'iscrizione e il conseguente versamento alla Gestione Separata dal momento in cui i compensi percepiti eccedano la quota di 5.000 euro annui, considerati di tutti i

committenti. Il carico contributivo è ripartito normalmente per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del prestatore.

Il compenso percepito dal collaboratore autonomo occasionale rientra nella categoria dei redditi diversi (art. 67 T.U.I.R) definiti come "redditi derivati da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere" e le prestazioni di lavoro autonomo occasionale sono generalmente assoggettate alla ritenuta d'acconto del 20% da parte del committente.

La legge di conversione del decreto Fisco-Lavoro, introduce per questa categoria **l'obbligo di comunicazione preventiva per il committente, diretta all'ITL** competente per territorio mediante SMS o posta elettronica. Il mancato adempimento dell'obbligo di comunicazione preventiva viene punito con l'applicazione della **sanzione da 500 a 2.500 euro** in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione e non è ammessa la procedura di diffida di cui all'art. 13 D. Lgs. n. 124/2004.

L'obbligo ha la finalità di svolgere attività di monitoraggio e contrastare forme elusive nell'uso del contratto di lavoro occasionale.

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

Raccomandazione dell'INPS

E' suggerito di informare subito i lavoratori di quanto sotto riportato

In cosa consiste l'AUU

L'Assegno Unico e Universale (AUU) per i figli:

- è una prestazione erogata mensilmente dall'INPS a tutti i nuclei familiari con figli di età inferiore a 21 anni che ne faranno richiesta; l'erogazione avviene tramite bonifico sul conto corrente dei genitori;
- spetta a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati) e senza limiti di reddito;
- ha un importo commisurato all'ISEE; tuttavia nel caso in cui non si volesse presentare un ISEE, è comunque possibile fare domanda e ottenere l'importo minimo per ciascun figlio.

L'AUU sostituisce detrazioni e assegni per il nucleo

Dal mese di marzo 2022 non verranno più erogati in busta paga gli assegni per il nucleo familiare e gli assegni familiari; inoltre, non saranno più riconosciute le detrazioni per figli a carico sotto i 21 anni. Questi strumenti verranno sostituiti dall'AUU, per il quale è necessario presentare domanda all'INPS, anche tramite Patronati.

Fino alla fine di febbraio del primo anno di applicazione (2022) saranno prorogate le misure in essere, cioè assegno temporaneo, assegno ai nuclei familiari, assegni familiari e detrazioni fiscali per i figli minori di 21 anni.

Tempi e modalità di presentazione delle domande

Le domande, corredate o meno di ISEE, potranno essere presentate a partire dal 1° gennaio 2022. Per poter percepire l'AUU già da marzo e, quindi, non avere una riduzione delle disponibilità economiche in quel mese è necessario **procedere con le domande dal mese di gennaio.**

Le domande possono essere presentate in qualunque momento dell'anno e, se accolte, danno diritto all'erogazione del beneficio fino al mese di febbraio dell'anno successivo. Tutte le domande presentate entro il 30 giugno di ciascun anno danno comunque diritto agli arretrati dal mese di marzo.

La domanda va presentata all'INPS, sia presso gli sportelli dell'Istituto sia in via telematica accedendo al Portale dedicato con riconoscimento digitale SPID. La domanda può essere presentata anche tramite Patronati.

Contenuto della domanda

La domanda richiede soltanto **l'autocertificazione di alcune informazioni di base** quali:

- 1) composizione del nucleo familiare e numero di figli;
- 2) luogo di residenza dei membri del nucleo familiare;
- 3) IBAN di uno o di entrambi i genitori

La domanda può essere o meno accompagnata da ISEE aggiornato: la presentazione dell'ISEE è necessaria per ottenere un assegno pieno commisurato alla situazione economica della famiglia.

- ✓ Nel caso di presentazione dell'ISEE, la richiesta di ISEE aggiornato sarà possibile dal 1° gennaio 2022; appena ottenuto l'ISEE dall'INPS sarà possibile presentare la domanda rivolta ad ottenere l'AUU.
- ✓ In mancanza di ISEE, la domanda per l'AUU può essere presentata dal 1° gennaio 2022 e ciascun avente diritto riceverà l'importo minimo previsto.
- ✓ Resta salva la possibilità di presentazione della DSU per l'ISEE in data successiva alla presentazione della domanda di AUU; in tal caso l'importo spettante verrà comunque ricalcolato a decorrere dalla data di acquisizione dell'ISEE.

Una panoramica sugli importi

Ai nuclei familiari con ISEE inferiore a 15.000 euro, spetta per ogni figlio minore un assegno base di 175 euro. Questo valore decresce al crescere dell'ISEE, fino a stabilizzarsi a 50 euro mensili a figlio per ISEE pari o superiori a 40.000 euro.

A questa base si sommano **varie maggiorazioni** per: 1) ogni figlio successivo al secondo; 2) famiglie numerose; 3) figli con disabilità; 4) madri di età inferiore ai 21 anni; 5) nuclei familiari con due percettori di reddito. Una maggiorazione temporanea è, inoltre, prevista per i nuclei familiari con ISEE inferiore a 25.000 euro.

Altre informazioni

L'assegno spetta per i figli rientranti nel nucleo familiare indicato a fini ISEE dal richiedente. Per le domande non corredate da ISEE, che danno diritto all'assegno minimo, spetta per i figli che rientrerebbero nell'ISEE sulla base di una autocertificazione.

L'assegno spetta, in misura ridotta, anche per i figli maggiorenni fino al compimento dei 21 anni di età, se seguono un corso di formazione scolastica, professionale o di laurea, se hanno un reddito da lavoro inferiore agli 8.000 euro o se sono registrati come disoccupati presso i servizi pubblici per l'impiego. **Per i figli con disabilità, spetta senza limiti di età.**

L'assegno è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti **requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno**:

- a. sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
- b. sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- c. sia residente e domiciliato in Italia;
- d. sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Altre informazioni

L'assegno spetta per i figli rientranti nel nucleo familiare indicato a fini ISEE dal richiedente. Per le domande non corredate da ISEE, che danno diritto all'assegno minimo, spetta per i figli che rientrerebbero nell'ISEE sulla base di una autocertificazione.

L'assegno spetta, in misura ridotta, anche per i figli maggiorenni fino al compimento dei 21 anni di età, se seguono un corso di formazione scolastica, professionale o di laurea, se hanno un reddito da lavoro inferiore agli 8.000 euro o se sono registrati come disoccupati presso i servizi pubblici per l'impiego. **Per i figli con disabilità, spetta senza limiti di età.**

L'assegno è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti **requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno**:

- a. sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
- b. sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- c. sia residente e domiciliato in Italia;
- d. sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Le domande possono essere presentate da un solo genitore o, in mancanza, da chi esercita la responsabilità genitoriale. **L'assegno viene erogato sul conto corrente di entrambi i genitori in pari misura o, previo accordo degli stessi, su un unico conto corrente.** In caso di affidamento esclusivo l'assegno spetta, in mancanza di diverso accordo, al genitore affidatario.

Nel caso di nuovi nati la domanda può essere presentata entro 120 giorni dalla nascita del nuovo figlio e **l'assegno è riconosciuto dal settimo mese di gravidanza.**

Per i percettori di reddito di cittadinanza, l'assegno è corrisposto d'ufficio.

DECONTRIBUZIONE PER IL SETTORE DEL TURISMO E DEL COMMERCIO ECC.

L'INPS ha chiarito che la data del **31 dicembre 2021 non** rappresenta un **termine decadenziale** entro cui i datori di lavoro devono materialmente fruire della misura agevolativa, bensì il termine previsto per identificare il **periodo di competenza** (26 maggio 2021 – 30 novembre 2021) nel quale la misura stessa, quantificata in base alle ore di integrazione salariale fruite nel primo trimestre 2021, può essere applicata, nel limite della contribuzione datoriale dovuta nel predetto periodo di competenza. Successivamente è stato comunicato il **differimento** del termine di presentazione delle **domande** per la fruizione della predetta misura a giovedì 16 dicembre 2021.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti e buon anno

*Studio Bergamini Associati
commercialisti e consulenti del lavoro*